



G. GAROFALO GEYMONAT, G. SELMI (a cura di), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia. Oltre le semplificazioni, verso i diritti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2022, pp. 229*

Il diritto può diventare mezzo di cambiamento, ma anche potente e rischioso veicolo di stereotipi e pregiudizi. Se parliamo di lavoro sessuale o di prostituzione (la scelta del termine talvolta implica già di per sé un approccio o un altro), non sono stati sufficienti anni di lotta femminista per sciogliere il nodo e definire la questione del come approcciarsi al fenomeno e, di conseguenza, provare a regolarlo (o meno). Il volume collettaneo recensito riunisce una pluralità di contributi che affrontano profili di diritto costituzionale, penale, straniero e comparato. La finalità di questo lavoro non è tanto rispondere alle domande “è giusto o sbagliato vendere sesso?” ovvero “vendere sesso può essere una libera scelta?”, e questo perché, come sottolineato nel testo, tali interrogativi sono «mal posti» (p.7). Piuttosto, come dichiarato in apertura dalle stesse curatrici Giulia Garofalo Geymonat (sociologa esperta di genere, lavoro riproduttivo, migrazioni e sessualità) e Giulia Selmi (ricercatrice in sociologia dei processi culturali), il volume si pone l’obiettivo di portare al centro dell’attenzione l’argomento in oggetto, spesso trattato in maniera astratta e assoluta, così da dare uno spaccato delle politiche e degli interventi che sul tema sono stati posti in essere in Italia e non solo, e anche dei rischi e delle prospettive ad essi collegati (p.8). Si tratta di un lavoro utile alle operatrici e operatori del diritto, alle studiose e agli studiosi, dal momento che il tema è, per motivi intrinseci, da affrontare con l’approccio interdisciplinare che questo libro fa proprio.

Il volume è suddiviso in tre sezioni composte da dieci interventi di studiose e studiosi, insieme a due interessanti contributi, quello di un collettivo di *sex worker* e di un centro antiviolenza, con l’intento di descrivere e raccontare metodologie e strumenti sul campo, «le pratiche di attivismo o di intervento sociale, e i saperi collettivi che da queste scaturiscono» (p.17).

La prima sezione si occupa di promuovere una riflessione critica circa le politiche pubbliche in materia di prostituzione e lavoro sessuale nel nostro Paese. Innanzitutto (pp. 25-48, *Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia*, di Giorgia Serughetti, ricercatrice in filosofia politica), viene effettuata una ricostruzione di alcuni elementi storici che hanno portato all’approvazione della legge 75/1958, c.d. Legge Merlin,

* Contributo sottoposto a *peer review*.

attualmente in vigore, per delineare come negli anni è stata data una “forma” al “problema”, e quindi indaga in base a ciò quali siano stati e quali potrebbero essere gli approcci politico-normativi da seguire per la sua risoluzione. La legge Merlin si colloca esattamente in quell’arco temporale in cui molti paesi europei iniziano a smantellare i propri sistemi regolamentaristi, scegliendo di adottare invece un modello di stampo abolizionista, anche chiamato della “tolleranza”. La legge si poneva quindi l’obiettivo alto di creare un quadro che consentisse l’attuazione di tre previsioni della Carta Costituzionale, ossia l’eguaglianza di genere ex art. 3, il divieto di trattamenti sanitari in violazione dei limiti imposti dal rispetto della persona umana ex art. 32, comma 2, e la restrizione della libertà economica di impresa in caso di violazione della dignità umana ex art. 41, comma 2. Tuttavia, l’A. evidenzia come le originarie preoccupazioni concernenti la difesa dei diritti civili e dell’uguaglianza dei sessi - che erano il fine ultimo nell’idea originaria della promotrice - abbiano perso di peso durante i lavori parlamentari, a favore di tendenze moralistiche e assistenziali, rieducative e disciplinari. Prendendo atto che ancora oggi si fa fatica a trovare nell’elaborazione delle proposte legislative una visione «laica e femminista» (p. 45), vengono passati in rassegna alcuni dei tentativi di modifica della Legge Merlin, a fronte di un’evoluzione del mercato del sesso e di sensibilità diverse e talvolta contrapposte più o meno crescenti, partendo dai modelli di *policy* e dai loro obiettivi.

L’A. evidenzia correttamente come, nonostante un’attenzione sempre maggiore dell’opinione pubblica e della politica al dato economico del lavoro sessuale, che coinvolge le categorie del *welfare* e delle politiche lavoristiche, risulti necessario assumere un approccio svincolato dalla visione polarizzata della *sex worker* come criminale o come vittima. Piuttosto, il fenomeno andrebbe letto tenendo conto delle disuguaglianze intersezionali in cui è calato, ossia quelle economiche, sociali, culturali, e tra i generi, così da «promuovere l’autodeterminazione individuale e garantire i diritti sociali dei soggetti coinvolti».

Il volume ci mette poi di fronte alla situazione di ambiguità generata dal sistema di tassazione applicato dallo stato italiano nei confronti di chi pratica *sex work* (pp. 49-54, *Taxation without representation: la tassazione della prostituzione in Italia*, di Isabel Crowhurst, sociologa). Non poche sono state le sentenze dei tribunali tributari al riguardo. Pronunce che, come ben si può immaginare, erano inizialmente contrarie a ritenere i guadagni conseguiti dal lavoro sessuale reddito di lavoro autonomo o dipendente, definendoli quindi non assoggettabili a imposta. Ebbene, solo dopo le denunce del Comitato dei Diritti Civili delle Prostitute, interrogazioni parlamentari - tuttavia mai prese in considerazione dall’allora governo - e due sentenze della Corte di Cassazione del 2010, venne fatta un po’ più di chiarezza. Queste ultime, rifacendosi a una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 2001, stabilirono che l’attività di prostituzione non può essere ritenuta illecita, sebbene contraria al buon costume, e quindi, quando svolta liberamente, è equiparabile al lavoro autonomo e deve essere tassata. Ma in questo senso, l’ambiguità aumenta nel momento in cui le difficoltà riscontrate dalle e dai *sex worker* nel “mettersi in regola”, dovute per lo più a quell’alone di immoralità e di contrarietà al buon costume da cui la professione è avvolta, hanno reso progressivamente più complesso mettere in pratica le

decisioni della giurisprudenza tributaria. È interessante sul punto l'interconnessione tra economia politica e lavoro sessuale che l'A. evidenzia nel finale, e che però si ricava in tutto lo scritto, che potrebbe far luce sulle situazioni di violenza, ghettizzazione ed esclusione sociale a cui sono sottoposte le sex worker.

Uno dei fenomeni satelliti della prostituzione è senza dubbio la tratta. Nel relativo contributo (pp. 65-84, *Evoluzione e limiti del sistema anti-tratta italiano e le connessioni con il sistema della protezione internazionale*, di Letizia Palumbo e Serena Romano, rispettivamente assegnista di ricerca in Diritto privato comparato e avvocatista penalista) vengono delineate le misure a contrasto della tratta e dello sfruttamento e gli strumenti normativi indirizzati alla tutela delle vittime, ricordando che l'Italia è stato uno dei primi paesi a dotarsi di tali strumenti con la legge 40/1998, dove l'articolo 16 - poi riprodotto nell'art. 18 del TUI - prevedeva specifici strumenti a protezione delle vittime straniere di violenza e di grave sfruttamento. Questi riguardano il rilascio di uno speciale titolo di permanenza, derogando la disciplina generale di ingresso e permanenza, insieme all'accesso a programmi di assistenza e protezione nel momento in cui vengano accertate delle situazioni di violenza o grave sfruttamento e laddove vi sia concreto pericolo per l'incolumità del soggetto in questione. Meccanismi che, se in prima istanza godevano di innovatività, in corso d'opera si sono rivelati carenti e controproducenti sotto molti punti di vista. In tal senso sono stati evidenziati tre punti critici: i) la difficoltà nell'attivare canali alternativi al percorso giudiziario, che rimane quello privilegiato, in cui l'accertamento del pericolo concreto fatto dal questore gode di un margine di discrezionalità ampio che non sempre tiene conto di particolari condizioni ed esigenze della vittima; ii) la durata di 6 mesi del permesso di soggiorno, prorogabile ad un anno o per la maggior durata legata ad eventuali esigenze di giustizia, e il fondo introdotto dal d.lgs 24/2014 che prevede un indennizzo di 1.500 euro, sono risultati irrisori, da un lato perché la durata del permesso di soggiorno risulta troppo breve per un effettivo inserimento della vittima nel tessuto sociale e lavorativo, dall'altro perché la somma erogata - oltre ad essere sottoposta a un periodo lunghissimo per l'ottenimento e a un vincolo di disponibilità delle risorse - "attribuiscono allo strumento una valenza non più che simbolica, del tutto inadeguata a fornire alcun apporto effettivo nelle determinazioni di vita della vittima e nel suo personale percorso di reinserimento" (p. 73); iii) non di rado i programmi di protezione non sono stati in grado, per vari fattori, di porre in essere un efficace reinserimento della vittima e sono stati spesso vissuti da quest'ultima come momenti di isolamento e privazione della propria libertà, causandone di frequente un abbandono e una ricaduta nel circuito della prostituzione o di altre situazioni di sfruttamento.

Dopo un interessante contributo che descrive l'esperienza di "collaborazione" tra *sex worker* di strada e comunità sociale avvenuto a Venezia nei primi anni duemila (il c.d. *zoning*), ma che poi non è riuscita ad andare avanti per cambi di giunta e mancanza di risorse (pp 85-98, *Lo zoning (im)possibile e il decoro analisi dell'evoluzione storica, politica e sociale della governance pubblica della prostituzione nel Comune di Venezia*, di Chiara Perin, dottoranda in sociologia e metodologia), e dopo i due contributi del centro antiviolenza Centro Donna Giustizia e del

Collettivo Ombre Rosse, il volume tratta della la legislazione svedese (pp. 149-167, *La criminalizzazione dei clienti nel contesto svedese*, di Isabelle Johansson, sociologa e criminologa), francese (pp. 169-184, *L'impatto della legge francese del 2016 sulla prostituzione. Un'indagine collaborativa che dà priorità alle voci delle lavoratrici del sesso*, di Hélène Le Bail e Calogero Giametta, ricercatrice e ricercatore esperti di politiche migratorie e di genere), tedesca (pp. 185-201, *Dal riconoscimento dei diritti all'aumento del controllo in nome della protezione: l'ambivalenza del quadro giuridico tedesco*, di Joana Lilli Hofstetter, ricercatrice in scienze politiche e sociali), neozelandese e australiana (pp. 203-220, *I processi di decriminalizzazione del Sex Work in Australia e Nuova Zelanda*, di P.G. Macioti, ricercatrice esperta di mutamento sociale, lavoro sessuale, migrazioni e salute delle persone lgbtq+). Una descrizione e un'analisi, quindi, di modelli di regolazione, partendo da quello più restrittivo fino a quello maggiormente tollerante.

La legge svedese del 1999 apre uno spazio di discussione e dibattito che troverà sponde in molti altri Paesi che sceglieranno di adottare modelli simili, quali la Norvegia, l'Islanda, parzialmente la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, l'Irlanda del Nord, Canada e Israele. Questa legge diventerà un vero e proprio modello di riferimento, tant'è che si può parlare di "modello svedese" o "modello nordico". L'impostazione svedese non ammette alcuna forma di istituzionalizzazione del mercato del sesso, questo perché a differenza del modello tradizionale proibizionista, il neo-proibizionismo svedese fa rientrare la prostituzione tra le fattispecie di violenza di genere. Ecco perché venne considerata una legge rivoluzionaria, femminista e progressista. Si pensava infatti che un tale quadro legislativo, teso anche alla criminalizzazione del cliente, potesse essere in grado di contribuire alla contrazione del mercato del sesso, alla diminuzione della sua domanda, ridimensionando, almeno in parte, la condizione di subordinazione femminile nei confronti del sesso maschile. Tuttavia, l'A. mette in evidenza come questo modello sia inefficace sul piano pratico. Innanzitutto, non c'è alcuna evidenza che la domanda e l'offerta di vendita di sesso siano diminuite, né tantomeno sono diminuiti gli episodi di tratta e sfruttamento. Inoltre, sebbene nel mirino di criminalizzazione della legge sia presente solo il cliente, questo non vuol dire che non ci siano ripercussioni anche sulle lavoratrici del sesso. Recenti studi hanno infatti dimostrato che l'approccio punitivo ha inciso sulla salute mentale e fisica delle *sex worker*, generando un maggiore isolamento e favorendo un contesto di stigmatizzazione. Crescono inoltre le preoccupazioni per eventuali condanne penali, per la perdita della casa, per la custodia di figli. Risulta anche evidente come i soggetti più vulnerabili in questo contesto siano le donne migranti che vendono sesso, questo perché avendo il timore di poter essere allontanate, decidono di non rivolgersi alle forze dell'ordine anche in caso di gravi situazioni di violenza e sfruttamento. Anche l'Assemblea Nazionale francese ha adottato, nel 2016, una nuova legge sulla prostituzione che prende spunto dal "modello svedese". Troviamo anche qui la criminalizzazione del cliente, oltre che la scelta, più volte e da più parti criticata, di equiparare il lavoro sessuale alla tratta o allo sfruttamento delle persone. Nel nuovo impianto legislativo viene previsto anche un "percorso di uscita dalla prostituzione", insieme a una sezione incentrata sulla prevenzione del ricorso alla prostituzione. Nel

volume la questione è trattata dal punto di vista della valutazione di impatto che la legge ha avuto, raccontando anche il metodo collettivo ed empirico con cui la ricerca - che ha messo al centro proprio le lavoratrici del sesso - è stata svolta. Il risultato dell'indagine mostra come, sebbene la legge si ponesse l'obiettivo di lottare contro la violenza intrinseca del rapporto prostitutivo, non ha tenuto conto delle controindicazioni che le ideologie alla base delle scelte incriminatrici potevano creare, proprio come nel contesto svedese. Tra questi, come detto sopra, l'equazione violenza-lavoro sessuale che, da un lato, nega la possibilità che possano esistere rapporti *sex worker*-cliente non violenti, dall'altro, non affronta i casi di violenza che invece vengono relegati a effetti della prostituzione ritenendo, erroneamente, che l'eliminazione di questa si traduca automaticamente nell'eliminazione dei casi di violenza. In più, viene riportato come non di rado le prostitute siano state sottoposte a violenze istituzionali e molestie portate avanti dalla polizia in fase di controlli.

Diametralmente opposto, ma non per molti versi meno problematico, il sistema neo-regolamentarista adottato in Germania a partire dal 2001 con il *Prostitutionsgesetz* (*Prostitution Act*). Fino a quell'anno, infatti, la giurisprudenza aveva sempre affermato che la prostituzione offendeva il buon costume pubblico ai sensi dell'art. 138 del Codice civile, e ciò comportava la nullità del contratto di prostituzione. A seguito dell'adozione della nuova normativa, il sex work veniva inquadrato come lavoro vero e proprio, in quanto attività in grado di promuovere il libero sviluppo dell'individuo e la sua dignità. L'attività di prostituzione è quindi in questo contesto protetta dal principio costituzionale della libertà professionale di cui all'art. 12 comma 1 della Legge fondamentale, che va letta e interpretata alla luce dell'art. 2 comma 1 stando al quale ognuno ha diritto "al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale". L'A. mette in luce la grande contestazione che questa legge ha generato tra chi chiedeva la piena uguaglianza legale e il riconoscimento del lavoro sessuale - reso difficile, e a volte impossibile, dalla mancanza di direttive attuative a livello nazionale, lacuna che ha lasciato un notevole margine di interpretazione ai singoli Stati e comuni - e presso fautori di posizioni anti-prostituzione che chiedevano una generale repressione, misure più severe e, in ultimo, l'eliminazione, attraverso la sua proibizione, della prostituzione in quanto ostacolo all'uguaglianza di genere. Le svariate critiche sull'inadeguatezza della normativa che sono state sollevate dall'opinione pubblica anche a livello internazionale porteranno il Governo — con la Grande coalizione SPD-CDU — a votare nel 2016 il *Prostituiertenschutzgesetz*, (*Prostitutes protection Act*): una legge di natura amministrativa sulla protezione delle persone attive nella prostituzione, con lo scopo di disciplinare il mercato del sesso, limitarne la parziale eterogeneità, aggiungendo obiettivi per il miglioramento dell'autodeterminazione e delle condizioni di lavoro e proteggere le donne dalla tratta di esseri umani e dalla prostituzione forzata. Nonostante gli intenti dichiarati della normativa, questa non offriva diritti specifici ai gruppi più vulnerabili, limitandosi a prevedere una serie di doveri più stringenti, sanitari e di registrazione, per le lavoratrici e i lavoratori sessuali, che spesso per paura di essere identificati pubblicamente come sex worker preferivano non rivolgersi alle autorità amministrative o agli operatori

sanitari, finendo così per operare nell'illegalità. Nell'ultimo paragrafo viene poi descritto com'è cambiato il mercato del sesso e com'è stata messa alla prova la normativa in seguito alla pandemia da Covid-19. Nel marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, il lavoro sessuale è stato sostanzialmente proibito in tutto il paese e questo ha comportato due conseguenze principali: i) la perdita di molti posti di lavoro e di reddito che ha esacerbato le differenze e discriminazioni rispetto a chi lavorava in altri ambiti ma pur sempre a stretto contatto con il cliente, in quanto le lavoratrici del sesso non registrate non hanno potuto beneficiare degli aiuti, quelle registrate invece spesso erano impossibilitate a farlo per il regime fiscale speciale a cui sono sottoposte; ii) il ritorno di molte sex worker migranti nei paesi di origine o lo spostamento verso il lavoro sessuale sulle piattaforme digitali. Per molti, specialmente per le femministe anti-prostituzione (le c.d. SWERFs, *Sex workers exclusionary radical feminists*), questa fase di chiusura e di divieti ha rappresentato un'opportunità per un ritorno a un approccio neo-proibizionista. Per molte donne e persone Lgbtq+ impiegate nel mercato del sesso ha invece significato una fase di lavoro in contesti meno regolamentati e meno sicuri e una maggiore esposizione alla violenza e allo sfruttamento. Sarà senz'altro interessante vedere quali modifiche verranno apportate alla disciplina tedesca a seguito della valutazione della legge prevista nel 2025.

La sezione che parla dei modelli di regolazione della prostituzione si conclude poi con un'analisi dei processi di decriminalizzazione del *sex work*, prendendo in esame le esperienze australiane e della Nuova Zelanda. Nel contributo viene spiegato che con il termine decriminalizzazione non si intende la totale assenza di regolamentazione, bensì la scelta di non adottare leggi e sanzioni penali di tipo speciale. Ciò avviene quando al sex work viene attribuita piena e regolare cittadinanza in ambito lavorativo e, per questo motivo, è regolato con leggi sul lavoro preesistenti, con gli stessi diritti e doveri. Se, come abbiamo visto, nei contesti dove il lavoro sessuale o i clienti sono criminalizzati, lo stigma contro le/i *sex worker* è maggiore, con ripercussioni sul loro stato di salute fisica, mentale e sull'accesso ai servizi, sembrerebbe, invece, che i sistemi di depenalizzazione sperimentati garantiscano una tutela maggiore sotto questo punto di vista.

Infatti, quando il lavoro sessuale è completamente decriminalizzato, le sex worker sono meno soggette a minacce di denunce da parte di potenziali sfruttatori e meno restie a richiedere assistenza medica o rivolgersi alla giustizia. Attualmente sono cinque gli stati che hanno adottato modelli di decriminalizzazione: gli stati australiani del New South Wales, del Northern Territory e di Victoria, la Nuova Zelanda e il Belgio. Tuttavia, solo il Northern Territory australiano e il Belgio sono gli unici a non prevedere una qualche esclusione di tipologia di sex worker: ad esempio, in Nuova Zelanda vengono criminalizzate le persone migranti senza documenti validi e chi è in possesso di un visto temporaneo. Allo stesso modo, esistono elementi di criminalizzazione nel New South Wales e nello stato di Victoria per chi lavora in strada. Nonostante alcuni processi di decriminalizzazione non siano ancora terminati del tutto, le associazioni esperte nel campo e i vari studi sul tema dimostrano che le condizioni lavorative in cui versano le sex worker nei paesi in cui vige una totale o parziale depenalizzazione sono di fatto le migliori. Questo sistema è, infatti, in grado di portare

avanti una cultura “de-stigmatizzante” della figura della prostituta, utile non solo durante lo svolgimento della professione, ma anche e soprattutto nel momento in cui si decide di smettere.

In chiusura, la postfazione a cura della magistrata e già *Special Rapporteur* delle Nazioni Unite sulla tratta di persone Maria Grazia Giammarinaro (pp. 221-227) costituisce una sorta di risposta alla domanda “Da dove ripartire?”. Tenendo conto del fatto che il modello nordico e l'approccio neo-regolamentarista alla tedesca hanno fallito sotto molti punti di vista, e senza prendere con leggerezza e superficialità il modello della depenalizzazione, la sua tesi è che non ci possono essere soluzioni semplici e immediate a un “problema” variegato e complesso. Il concetto di prostituzione può rivestire diversi significati, articolati su livelli differenti e con sfumature che ne modificano essenzialmente l'entità, dando vita a una realtà multiforme che ci porta ad individuare tante micro- condizioni, tra le quali possono esistere anche situazioni intermedie o a cavallo tra l'una e l'altra. Se l'obiettivo è promuovere, a prescindere da impulsi moralisti, lo sviluppo e la tutela dei diritti delle persone, allora è proprio da lì che bisogna prendere le mosse. In tal senso l'A. sembra volgere una critica, non troppo velata, all'interpretazione che la nostra Corte Costituzionale ha dato del principio di dignità con la sentenza 141/2019. Una dignità intesa in senso oggettivo, in base alla quale la vendita di servizi sessuali non potrebbe mai essere oggetto di scelta libera da parte del soggetto titolare dell'autodeterminazione sessuale (p. 225) - che ricordiamo essere un diritto già ricondotto dalla stessa Corte nel catalogo aperto dei diritti individuali tutelati ex art. 2 - che quindi non può mai far sorgere in capo al soggetto un “diritto alla prostituzione”. In un ordinamento come il nostro, in cui la legislazione è rimasta immutata da anni e in cui il discorso appare polarizzato, affrontato spesso con superficialità o in maniera incompleta, sembrerebbe opportuno ripensare le policies alla luce della complessità del mondo su cui incidono, come ben ricordato dalle curatrici di questo volume (p. 114, *Femminismo, prostituzione e lavoro sessuale in Italia fra rischi di polarizzazione e modelli di alleanza possibile*). Le esperienze, gli studi e le analisi riportati in questo lavoro ci dicono quindi chiaramente che per regolare il fenomeno del sex work, in maniera efficace e non discriminatoria, bisogna muovere da un approccio culturale pragmatico e illuminato da principi irrinunciabili, che interpreti le istanze di giustizia sociale e uguaglianza relazionale in un'ottica di antisubordinazione di genere e che, in ultimo, sappia dar voce e ascoltare le persone e promuovere i loro diritti, senza cadere nella tentazione di ricercare soluzioni semplicistiche o manichee a un intreccio di rapporti e situazioni segnato da un'estrema complessità.

Francesca Caleca